



S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI



SEGRETERIA PROVINCIALE

VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240
BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483
sito: www.snalsvicenza.it - e-mail: veneto.vi@snals.it

INFORMATIVA N. 345
18 febbraio 2016

Alla RSU
All'Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

e, p.c.

Trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale

<i>Normativa di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none">• O.M. 22 luglio 1997, n. 446;• O.M. 13 febbraio 1998, n. 55;• Artt. 39 e 58 CCNL 29 novembre 2007;• D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 61;• Legge 6 agosto 2008, n. 133;• Circolare Funzione Pubblica 30 giugno 2011, n. 9.
<i>Chi può essere interessato</i>	<ul style="list-style-type: none">• Docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado (anche neo immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2015).• Personale ATA a tempo indeterminato con esclusione dei Dsga.
<i>La data di scadenza</i>	<ul style="list-style-type: none">• La scadenza è fissata al 15 marzo di ogni anno
<i>A chi va presentata la domanda</i>	<ul style="list-style-type: none">• La domanda deve essere presentata all'UST in cui si trova la sede di titolarità, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio.
<i>Durata minima del part-time</i>	<ul style="list-style-type: none">• Per almeno due anni non può essere richiesta la trasformazione in rapporto a tempo pieno.• Prima della scadenza del biennio, la domanda di ritornare a tempo pieno può essere accolta solo in presenza di motivate esigenze e in relazione alla situazione complessiva degli organici.• Al termine dei due anni non va presentata alcuna domanda di proroga del part-time; la domanda si presenta soltanto se si intende rientrare a tempo pieno.
<i>Potere discrezionale dell'Amministrazione</i>	<ul style="list-style-type: none">• L'amministrazione non è più obbligata ad accogliere la domanda di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, né la trasformazione avviene in modo automatico.• La trasformazione può essere concessa entro 60 giorni dalla domanda.• La valutazione discrezionale dell'amministrazione si basa su tre elementi:<ul style="list-style-type: none">• la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva: 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno in ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di

	<p>ciascun ruolo o area;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'oggetto dell'attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto; • l'impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall'accoglimento della stessa potrebbe derivare un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.
<i>Part-time e incompatibilità</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Il personale con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a tempo pieno può svolgere: <ul style="list-style-type: none"> • attività libero-professionale; • attività di lavoro subordinato, <i>ma non con altra amministrazione pubblica (art. 1, comma 58, legge 23 dicembre 1996, n. 662)</i>; • attività di lavoro autonomo. • Lo svolgimento dell'attività non deve comportare una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica attività di servizio svolta dal dipendente e la trasformazione non è comunque concessa quando l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione.
<i>Precedenza nella concessione del part-time</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hanno titolo alla precedenza nella trasformazione: <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche; • lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, con riconoscimento di un'inabilità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; • lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni; • lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave.
<i>Le articolazioni del part-time</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Il tempo parziale può essere realizzato: <ol style="list-style-type: none"> a. con articolazione della prestazione del servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); b. con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale); c. con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).
<i>Scuola dell'infanzia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano non possono essere assegnati docenti a tempo parziale in quanto occorre assicurare l'unicità di insegnante per sezione. • Nelle sezioni funzionanti dalle 8 alle 10 ore giornaliere uno solo dei due insegnanti può essere a part-time.
<i>Scuola primaria</i>	<ul style="list-style-type: none"> • L'insegnamento comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale, prevista dall'art. 28 del CCNL (totale ore 11+1). • Non è consentito l'impiego di un insegnante in part-time nelle classi ove l'insegnamento è svolto da un unico docente.

<p><i>Scuole secondarie di 1° e 2° grado</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • La fruizione del part-time deve essere compatibile con l'articolazione oraria della cattedra, garantendo l'unicità del docente in ciascuna classe, in relazione alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento.
<p><i>Insegnanti di sostegno</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'insegnamento di sostegno non può essere affidato a tempo parziale su posti che comportino interventi su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio di insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.
<p><i>L'orario di servizio</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • La durata della prestazione lavorativa per i docenti è di norma pari al 50% di quella a tempo pieno e per il personale ATA non inferiore al 50% di quella a tempo pieno. • Con la C.M. n. 62 del 19.2.1998 si raccomanda l'opportunità di contenere in tre giorni l'orario di servizio del personale docente che opti per il tempo parziale verticale. • Con la C.M. n. 45 del 17.2.2000 si raccomanda di favorire l'articolazione dell'attività lavorativa segnalata dall'interessato.
<p><i>Le attività funzionali all'insegnamento dovute per intero</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adempimenti individuali dovuti per intero dal personale docente: <ul style="list-style-type: none"> • preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; • correzione degli elaborati; • rapporti individuali con le famiglie; • svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
<p><i>Le attività funzionali all'insegnamento dovute in proporzione all'orario</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale previste dall'art. 29, comma 3, del CCNL sia alla lettera a) che alla lettera b) sono dovute in proporzione all'orario effettuato: <ul style="list-style-type: none"> • partecipazione al collegio dei docenti; • attività di programmazione e verifica iniziale e finale; • informazioni periodiche alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia. • partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione.
<p><i>Nota USR per il Veneto n. 16941 del 13 dicembre 2010</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le Istituzioni scolastiche devono adottare soluzioni organizzative che consentano ai docenti part-time di partecipare a quelle attività collegiali valutate indispensabili. • Il Dirigente Scolastico dovrà fornire ai docenti part-time un calendario individuale delle attività funzionali all'insegnamento, ove risulti esplicitato l'ordine di priorità delle sedute, compatibili con il suo orario di servizio e ritenute assolutamente necessarie all'espletamento del servizio medesimo.
<p><i>Limitazioni per il personale a part-time artt. 39 e 58 CCNL 29.11.2007</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il personale docente è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo. • Il personale ata è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo.
<p><i>Esami di Stato</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • I docenti a tempo parziale possono essere designati dal consiglio di classe a svolgere la funzione di commissario interno. • Possono presentare domanda per far parte delle commissioni d'esame in qualità di presidente e/o commissario esterno. • Qualora vengano nominati, ai medesimi vengono corrisposti, per il

	<p>periodo della effettiva partecipazione agli esami di maturità, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.</p>
<p><i>Trattamento previdenziale del part-time</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del diritto al trattamento pensionistico, il periodo del servizio prestato a tempo parziale si valuta come servizio a tempo pieno. • Ai fini della misura del trattamento di pensione, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale viene computata in proporzione all'orario effettivamente svolto. • Per <i>i periodi di non lavoro</i> di una prestazione a part-time successivi al 31 dicembre 1996 è ammesso il riscatto o la prosecuzione volontaria.
<p><i>Part-time e ferie</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. • I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
<p><i>Part-time e i permessi della legge 104/92</i> (Circolare Inps n. 133 del 17 luglio 2000)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di contratto di lavoro con part-time verticale, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni della settimana, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente. • Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
<p>Le sedi Snals</p>	<p>Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì <p>Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00

a cura di E. Costa
veneto.vi@snals.it